

## DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

Roma, 19.4.2012

OGGETTO: Sale scommesse e sale giochi. Regolamenti comunali.

ALLE QUESTURE

LORO SEDI

In relazione alla tematica in oggetto, alcune Questure hanno chiesto un parere in merito alla possibilità per i Comuni di imporre, con proprio regolamento, limiti all'apertura di esercizi pubblici per l'installazione di apparecchi automatici da gioco, nonché in ordine agli effetti di tali eventuali previsioni normative regolamentari sulle valutazioni spettanti al Questore in sede di rilascio della licenza ex art. 88 del t.u.l.p.s. nel territorio comunale.

Prima di affrontare il tema specifico, si ritiene utile rammentare che le sale pubbliche da gioco sono esercizi pubblici esplicitamente richiamati al primo comma dell'art. 86 del t.u.l.p.s..

Tenuto conto del disposto normativo appena sopra citato, numerosi regolamenti comunali per l'esercizio dell'attività di sale pubbliche da gioco dettano disposizioni sulle sale allestite per lo svolgimento del gioco lecito con apparecchi da divertimento ed intrattenimento di cui all'art. 110 commi 6 lettera a) e 7. L'apertura di dette sale è subordinata all'autorizzazione del Sindaco.

Invece, gli esercizi dedicati al gioco con apparecchi denominati Videolottery (VLT) - di cui all'art. 9 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 22.1.2010 - non sono riconducibili alle succitate sale pubbliche da gioco oggetto di disciplina ed autorizzazione comunale, poiché, ex art. 2, comma 2-quater, del decreto legge 25.3.2010, n. 40, convertito in legge con modificazioni con legge 22.5.2010, n. 73, sono sale ove si installano gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b, soggette al regime autorizzatorio di cui all'articolo 88 del t.u.l.p.s. di competenza del Questore: al riguardo non sussiste alcuna potestà in capo al Comune ed al Sindaco.





Tenendo conto della diversa natura e del differente ambito di applicazione delle autorizzazioni in argomento e nel rammentare che, in materia di ordine e sicurezza pubblica, sussiste la competenza statale esclusiva (art. 117, comma 2, lett. h, della Costituzione), si osserva, altresì, che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 300 del 9.11.2011, ha puntualizzato che agli enti locali è riconosciuta una competenza regolamentare riguardo alle "conseguenze sociali dell'offerta dei giochi su fasce di consumatori psicologicamente più deboli, nonché dell'impatto sul territorio dell'afflusso a detti giochi degli utenti".

La giurisprudenza della Corte è dirimente nella parte in cui stabilisce che :"le disposizioni impugnate..., non incidono direttamente sulla individuazione ed installazione dei giochi leciti, ma su fattori (quali la prossimità a determinati luoghi e la pubblicità) che potrebbero, da un canto, indurre al gioco un pubblico costituito da soggetti psicologicamente più vulnerabili od immaturi e, quindi, maggiormente esposti alla capacità suggestiva dell'illusione di conseguire, tramite il gioco, vincite e facili guadagni; dall'altro, influire sulla viabilità e sull'inquinamento acustico delle aree interessate".

In definitiva, secondo l'avviso della Consulta, i compiti di tutelare alcune fasce di consumatori e di sovrintendere alla viabilità o ad altri aspetti della realtà urbana, consentono all'ente locale di adottare autonome determinazioni tese a contenere o limitare l'operatività degli esercizi pubblici dedicati all'esercizio del gioco pubblico.

La stessa Corte Costituzionale ha inoltre precisato, con sentenza n. 35 del 7.2.2011, che la competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordine pubblico e sicurezza (e, di conseguenza, i compiti degli organi dello Stato in tale materia anche in sede di rilascio della licenza ex art. 88 del t.u.l.p.s.), "attiene «alla prevenzione dei reati e al mantenimento dell'ordine pubblico», inteso quest'ultimo quale «complesso dei beni giuridici fondamentali e degli interessi pubblici primari sui quali si regge l'ordinata e civile convivenza nella comunità nazionale» (ex pharimis, sentenza n. 129 del 2009 e – in rapporto a fattispecie nelle quali veniva specificamente in rilievo il concetto di «sicurezza urbana» – sentenze n. 274 e n. 226 del 2010, n. 196 del 2009)".

Tanto premesso, l'ambito di valutazione discrezionale spettante al Questore, all'atto del rilascio della licenza ex art. 88 del t.u.l.p.s. per l'installazione degli apparecchi VLT, andrebbe circoscritto alla considerazione delle esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e non esteso alle necessità di salvaguardia degli interessi pubblici riconducibili alla competenza normativa ed alle conseguenti attività amministrative dei Comuni.



In definitiva, per ambito di applicazione e finalità perseguite, i regolamenti comunali disciplinano le modalità di esercizio delle funzioni amministrative del Comune e non possono intervenire, se non altro in ossequio alla riserva esclusiva di competenza legislativa statale di cui all'art. 117 comma 2, lett. h, Cost., in materia di funzioni spettanti al Questore.

A conferma di quanto appena esposto, si evidenzia che la Corte Costituzionale ha affermato che i provvedimenti dei Comuni non incidono direttamente sulla individuazione ed installazione dei giochi leciti, sicché è agevole argomentare che le competenze delle Questure e quelle di detti enti vanno tenute distinte in quanto rispondenti ad esigenze di tutela di interessi pubblici diversi.

E' pertanto da escludere che, in sede di esame dei requisiti di legge per il rilascio della licenza di polizia, l'autorità questorile debba fondare la propria valutazione anche sulle disposizioni contenute nel regolamento comunale, in quanto quest'ultimo rimane preordinato alla disciplina e all'organizzazione dello svolgimento delle funzioni amministrative del Comune.

Peraltro, in relazione al caso concreto ed alle particolari situazioni ambientali e territoriali dei Comuni interessati, possono eventualmente coincidere nelle conclusioni sia la valutazione operala dai Comuni a tutela degli interessi pubblici alla quale devono attendere detti enti, sia quella spettante al Questore per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO

Vomao

12001(1)//2012/GB

PS